



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.9.2025 in relazione all'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da *Controparte_1* ;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

premesso che, per l'esigenza cautelare sottesa al potere di sospensione della provvisoria esecuzione, deve ritenersi che i “*gravi motivi*” che di cui all'art. 649 c.p.c. presuppongono un pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, con necessario riferimento, quindi, anche e soprattutto, alla presumibile fondatezza dei motivi di opposizione, apparendo opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi, *in limine litis*, ragionevolmente certo l'accertamento dell'insussistenza del credito fatto valere dal creditore ingiungente; in altri termini, non è sufficiente il mero *periculum in mora*, dovendosi comunque avere riguardo al *fumus* di fondatezza dell'opposizione e della domanda monitoria;

considerato che la domanda giudiziale promossa da *Controparte_2* si fonda sull'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 per complessivi € 5.891,12;

dato atto che nell'atto di opposizione *Controparte_1* , tra le varie difese, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Collegio arbitrale e ciò sulla scorta della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 del contratto di locazione (“*La qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, dalla sua interpretazione ed esecuzione, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale con sede in Terni*”);

osservato che l'opposta, nella propria comparsa, ha eccepito l'invalidità della clausola per indeterminatezza e, comunque, la decadenza dell'opponente dalla facoltà di sollevare l'eccezione di compromesso nell'atto di opposizione, non avendola precedentemente sollevata in fase di mediazione, con conseguente rinuncia alla stessa;

ritenuto pacifico tra le parti che il credito azionato dall'opposta con la procedura monitoria si fondi sul contratto di locazione recante la clausola compromissoria di cui all'art. 14 sopra riportata; richiamato l'art. 809, co. 2 e 3, c.p.c., in base al quale *“la convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli”*, con la precisazione che *“se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810”*;

ritenuto, perciò, che la clausola compromissoria al vaglio appare, allo stato, valida ed efficace, non essendo prevista una decadenza dell'opponente dalla facoltà di eccepire la carenza di competenza dell'autorità giudiziaria solo per effetto delle difese (incompatibili) svolte in fase di mediazione, poiché rimane fermo l'unico termine decadenziale fissato dall'art. 819 *ter*, co. 1, c.p.c., essendo l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nella sostanza, una comparsa di costituzione e risposta;

considerato che **Controparte_2** ha già messo in esecuzione il decreto ingiuntivo con la notifica di un pignoramento presso terzi al debitore e terzo datore di lavoro **Parte_1** con udienza per l'assegnazione delle somme pignorate fissata per la data odierna;

ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. in ragione dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente;

p.q.m.

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Si comunichi.

Terni, 22/09/2025

Il Giudice

dott.ssa Claudia Tordo Caprioli